

**DOCUMENTO
UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

Bilancio di previsione 2017-2019

COMUNE DI USSASSAI

Provincia di OGLIASTRA



INDICE

PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

- 1.1 Quadro delle condizioni esterne
- 1.2 Quadro delle condizioni interne
- 1.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati
- 1.4 Indirizzi strategici

PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)

- 1.1 Popolazione
- 1.2 Territorio
- 1.3 Servizi
- 2.1 Situazione finanziaria dell'ente
- 2.2 Equilibri di bilancio
- 2.3 Fonti di finanziamento
- 3.1 Quadro degli impieghi per programma
- 3.2 Spese correnti per missione/programma
- 3.3 Spese in conto capitale per missione/programma
- 3.4 Spese per rimborso di prestiti per missione/programma
- 4.1 Programma triennale delle opere pubbliche
- 4.2 Opere non realizzate
- 4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti

1. SEZIONE STRATEGICA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione con la quale, raffrontando e coordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare in un arco di tempo circoscritto le attività e le risorse necessarie per la realizzazione dei fini sociali ed economici della comunità.

Tale processo si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie oltre che valutando le possibili evoluzioni della gestione dell'ente e si chiude con l'ufficializzando delle decisioni politiche e gestionali.

Con la programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Gli enti locali, inoltre, partecipano all'elaborazione dei piani e dei programmi determinati dalle Regioni che individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale stabilendone le forme e i modi.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. n.

118 del 23 giugno 2011, così come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Uno degli strumenti di programmazione degli enti locali è il DUP (Documento Unico di Programmazione).

Il DUP è cronologicamente il primo documento di programmazione attraverso il quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel corso del mandato ed in particolare per gli esercizi coperti dal bilancio pluriennale.

Tale atto costituisce quindi, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, la base per tutti gli altri documenti di programmazione.

La tempistica per la presentazione e la successiva approvazione di questo documento è definita nel paragrafo 4.2 del principio applicato della programmazione, il quale, in sintesi, stabilisce che il Documento unico di programmazione deve essere presente al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, l'eventuale nota di aggiornamento entro il 15 novembre di ogni anno, e che lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario si presenta al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno.

Il sopra citato principio contabile non definisce a priori uno schema valido per tutti gli Enti ma dà indicazioni circa i contenuti e le finalità del documento, lasciando alle amministrazioni facoltà di redazione tenuto conto del proprio specifico contesto.

Il DUP è articolato in due sezioni:

la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La prima (SeS), che identifica gli indirizzi strategici dell'Ente in coerenza con il quadro normativo di riferimento, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le linee di indirizzo della programmazione regionale:

- ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

La seconda (SeO), che costituisce sostanzialmente una guida e un vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione, definiti sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici dell'Ente fissati nella SeS, quantifica gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per il conseguimento degli stessi, e:

- ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione;
- contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. La Sezione operativa, per il suo contenuto finanziario è redatta, per competenza e cassa e si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale.

La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La SeS ha, appunto, durata pari a quella del mandato.

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.

In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Il DUP per il periodo 2017-2019 che si sta approvando è il frutto di un lavoro che sconta, inevitabilmente, l'incertezza normativa e di contesto che attualmente investe l'attività degli enti locali.

In particolare, al fine di rendere più chiaro il contesto in cui sono maturate le scelte strategiche illustrate nel presente documento, sono state introdotte notizie relative allo scenario entro cui si muove il nostro Ente.

Nel DUP in sintesi, sono tracciate le linee fondamentali di pianificazione e programmazione dei prossimi esercizi, quale adeguamento ed evoluzione dei contenuti definiti nel precedente Documento unico di programmazione.

Per le sue finalità, il DUP dovrebbe conformarsi ed essere sviluppato coerentemente agli strumenti di programmazione comunitari e nazionali, tuttavia il mancato coordinamento normativo, di fatto impone che lo stesso venga redatto sulla base della normativa in vigore al momento della sua estensione, con la consapevolezza che, in particolare negli ultimi anni, le norme in materia di Enti Locali, sono oggetto di continue e sempre più frequenti revisioni.

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.1.1 Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne.

Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.

In sede di aggiornamento del DUP saranno riportate in questo quadro anche le linee principali di pianificazione nazionale e regionale per il prossimo triennio, se disponibili alla data di approvazione della nota di aggiornamento.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art.

46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in aree strategiche e missioni che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Da diversi anni oramai l'espansione dell'economia mondiale continua a un ritmo moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti.

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale.

Le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.

E' evidente come in questo contesto sia complesso far "quadrare i conti", mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino e i tagli hanno pesantemente inciso sull'attività degli enti. Inoltre dal 2011 sono stati emanati in materia di enti locali oltre 60 provvedimenti, con grave danno della trasparenza e della efficienza della pubblica amministrazione. Il patto di stabilità interno ha infine provocato il crollo degli investimenti locali, che si sono più che dimezzati.

La legge di stabilità 2016, per la prima volta dopo parecchi anni, pare segnare un punto di svolta per quanto riguarda la finanza comunale:

- non sono previsti ulteriori tagli alle finanze comunali -si riconosce il ristoro integrale delle mancate entrate derivanti dall'abolizione dell'IMU/TASI (prime case, macchinari imbullonati, terreni agricoli) - viene superato il patto di stabilità interno, imponendo ai Comuni solo l'obbligo di pareggio del bilancio di competenza finale, con una applicazione solo parziale della legge 243/2012, ciò che consente di spendere le risorse disponibili in cassa, per finanziare investimenti e pagare le imprese.

La svolta non è tuttavia completa. Manca la semplificazione normativa e un assetto definitivo dei tributi propri.

Per il 2017 infatti, con i trasferimenti a copertura dell'abolizione delle imposte sull'abitazione principale si riduce l'autonomia finanziaria degli enti e il riordino è di nuovo rinviato. E' fatto divieto di deliberare aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote deliberate nel 2015 limitando le responsabilità dei Comuni.

La nuova regola sostitutiva del patto di stabilità vale solo per il 2016 e quindi si pone il problema di introdurre una soluzione strutturale e permanente che superi le complicazioni della legge 243/2012. Le risorse finanziarie previste per il ristoro dei Comuni appaiono sottostimate e pertanto sarebbe necessario un adeguamento o l'introduzione di una clausola di salvaguardia. Infine è opportuno tenere presente che gli effetti della prevista e auspicata ripresa economica non avranno a breve riflessi risolutivi sul

bilancio di parte corrente degli enti locali.

1.1.2 Situazione socio-economica del territorio dell'ente

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture, un'analisi approfondita della composizione della popolazione e delle tendenze demografiche e una valutazione della rete socio economica è fondamentale al fine di costruire una strategia e di programmare azioni da parte dell'Amministrazione Comunale o di stimolare azioni da parte degli enti pubblici superiori e delle altre realtà presenti nel territorio.

1.1.3 Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

A partire dal 2015 sono state introdotte improtanti novità contabili che quest'anno acquistano il loro pieno effetto sulla programmazione economico-finanziaria.

Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n.

77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs.

n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del TUEL, il D.Lgs. n.

267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- Documento Unico di Programmazione (DUP);

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 • schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs.

118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art.

11 del medesimo decreto legislativo.

- nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti:

nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre.

In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

L'art. 1 comma 455 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2016), stabilisce che per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.

Il D.L. 244/2016 ha ulteriormente posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo la data ultima entro cui i comuni devono approvare il bilancio 2017/2019, poiché DUP e bilancio devono essere allineati, è opportuno differire l'approvazione del documento al momento in cui il quadro dei conti sarà puntualmente definito, pertanto i due documenti possono essere licenziati anche nella stessa seduta consiliare.

L'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019.

STRUTTURA DEL BILANCIO Con D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 veniva promossa la sperimentazione riguardante l'attuazione delle disposizioni dei principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province e gli Enti locali, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa.

Con tale decreto legislativo le disposizioni si applicavano, originariamente, a decorrere dall'anno 2014.

Con D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 sono state apportate delle modifiche, per le quali tali disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2015, ad eccezione degli enti interessati alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità.

Il vigente regolamento di contabilità dell'ente, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla nuova normativa e pertanto viene applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi.

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.2.1 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il Comune può svolgere la propria attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure affidate talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scale.

Tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e l'affidamento di attività in convenzione.

Mentre il Comune ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi di rilevanza economica, non si può dire per i servizi a rilevanza economica.

Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che normano la modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la struttura con una forte presenza pubblica possa creare, in virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni di mercato.

Non sussistono situazioni di organismi controllati per i quali si renda necessario applicare le disposizioni di cui all'art.

4 del D.L. n. 95/2012. Tra le partecipazione, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi il Comune di Ussassai aderisce a:

-- il Consorzio di Autorità d'ambito Territoriale della Sardegna (ATO);

- il Consorzio BIMF - Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa.

- unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastro Meridionale Queste non sono "Forme partecipative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

1.2.2 Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

Un contesto di straordinaria incertezza La predisposizione del bilancio si svolge anche quest'anno in una situazione di grande incertezza e di crescente difficoltà per i conti comunali.

Per il terzo anno consecutivo, è cambiato il quadro delle entrate su cui il Comune può contare per finanziare i servizi e assolvere alle funzioni di propria competenza.

Per l'esercizio 2014 la modifica principale sul fronte delle entrate deriva dalla introduzione della TASI (la nuova tassa sui servizi indivisibili dei Comuni:

illuminazione, pulizia municipale, manutenzione della città, etc.) abolita poi nell'anno 2015 e dalla contestuale abolizione dell'IMU sull'abitazione principale, con un effetto netto negativo, sulle entrate del Comune.

Vi sono ulteriori incertezze e difficoltà su altre rilevanti voci di entrata, nel bilancio già approvato e riferito al triennio 2016 – 2018 di cui occorre tenere attentamente conto, che in quello prossimo del 2017 - 2019 per garantire gli equilibri di bilancio.

Questi cambiamenti continui, oltre a comportare costi significativi sulle strutture (per adeguare i regolamenti, effettuare stime, informare i cittadini, predisporre nuovi moduli di pagamento, etc.) minano di anno in anno le proiezioni pluriennali effettuate e fanno venire meno un principio di base e irrinunciabile della finanza locale.

Poiché i Comuni gestiscono con continuità una molteplicità di servizi fondamentali sul territorio, essenziali per la qualità di vita in una città, le fonti di finanziamento necessarie dovrebbero essere certe, stabili e note con largo anticipo, in modo da consentire una adeguata programmazione. In Italia, soprattutto negli ultimi tre anni, è accaduto l'esatto opposto.

Ulteriori importanti novità riguardano le modalità di predisposizione del bilancio e i documenti allegati.

A partire dall'anno 2016, vi è un Bilancio di previsione pluriennale e non più il budget di esercizio a cui si affianca una proiezione pluriennale. La modifica più importante che interessa gli enti riguarda la sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica con un unico documento di programmazione, denominato "Documento Unico di Programmazione (DUP)".

Come si sottolinea nel "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione".

1.2.2.1 Tributi e Tariffe

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di Ussassai cercherà di contenere al minimo sostenibile l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata o, se possibile, riducendo la pressione tributaria.

Il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali previsto dal DDL di stabilità 2017 non dovrebbe porre particolari problemi in quanto le entrate sono state strutturalmente adeguate già negli anni scorsi. Pertanto i cittadini beneficeranno integralmente della cancellazione dell'imposta sull'abitazione principale e non ci saranno aumenti di altri tributi.

Il calcolo della TARI sarà impostato come lo scorso anno con l'obiettivo di contenere i costi del gestore. In materia di tributi e di tariffe dei servizi pubblici si forniscono i seguenti indirizzi di carattere generale:

- mantenimento e/o riduzione dei tributi e delle tariffe;
- utilizzo di criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario e tributario locale;
- destinazione delle eventuali risorse disponibili per la riduzione della pressione fiscale;
- sviluppo dell'azione di controllo dell'evasione dei tributi e delle tasse comunali e di recupero di basi imponibili non completamente dichiarate, in particolare per l'Ici (immobili e aree fabbricabili), l'IMU e la Tari.

In campo tariffario verrà mantenuto il tasso di partecipazione dell'utenza alle spese dei servizi e, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159/2013 di disciplina del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), verrà rivista la disciplina regolamentare con lo scopo di aumentarne il livello di equità.

1.2.2.2 Gestione del Patrimonio

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la gestione del patrimonio.

Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Il patrimonio immobiliare del Comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una voce di spesa.

Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle risorse di bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie dell'ente, la valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che per innalzare il livello di redditività.

Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro soddisfacente. La manutenzione del Paese e degli edifici è strumento fondamentale per affermare un diffuso senso di cura che si riflette, inevitabilmente, su un generale miglioramento della qualità urbana.

Il tema del decoro urbano che comprende sia la manutenzione della viabilità, del verde e dell'arredo urbano, che la manutenzione degli edifici pubblici (scuole, municipio, impianti sportivi, ecc.) è da sempre uno dei temi sensibili nell'ambito dei rapporti con la cittadinanza.

Le possibilità di intervento in questi ambiti sono fortemente limitate dai vincoli imposti dal patto di stabilità e solamente con un'efficace programmazione (pluriennale) degli interventi è possibile far fronte alle esigenze fisiologiche (dovute alla normale usura) del patrimonio e mantenere una efficace capacità di intervento per bisogni straordinari ed emergenze.

Altro elemento che influenza notevolmente la gestione è dato dalla "dispersione" del patrimonio, ovvero dalla presenza di numerose infrastrutture sparse (ad esempio scuole, a fronte di una natalità molto bassa).

Questo comporta un dispendio di risorse elevate in termini di consumi di risorse energetiche, manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici. Ad Ussassai le scuole materne, elementari e medie sono state unite in un solo edificio sito in Via Europa e questo ha comportato ovviamente una ottimizzazione dei costi fissi di gestione.

1.2.2.3 Spesa corrente riferita alle funzioni fondam

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico degli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per le amministrazioni locali che, a fronte delle ridotte risorse disponibili, hanno dovuto far "quadrare i conti" cercando di incidere in modo minimale sui livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.

Anche nel Comune di Ussassai negli ultimi anni la spesa corrente si è sensibilmente contratta.

Per il 2017 le politiche della spesa saranno orientate al mantenimento e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione qualora si dovesse pervenire a miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse. Nel complesso, rispetto alle previsioni del bilancio assestato 2016 si valuterà se necessario effettuare una ulteriore manovra di riduzione della spesa onde tener conto anche dei rischi legati alla sottostima dei fondi previsti dalla legge di stabilità per la copertura dei tagli IMU-TASI.

Proseguiranno, ove possibile, le azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora seppur con margini molto ridotti per non impattare sulla qualità dei servizi erogati.

1.2.2.4 Analisi degli impegni già assunti ed invest**1.2.2.5 Indebitamento e sua disponibilità**

La possibilità di ricorrere all'indebitamento si sta progressivamente riducendo.

1.2.2.6 Equilibri della situazione corrente e general

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero:

tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Con il nuovo sistema di contabilità alle entrate correnti è necessario sommare anche il fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata nonché i contributi in conto interessi che venivano contabilizzati al Titolo 4.

L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie).

Il bilancio dovrà tra l'altro garantire l'equilibrio finale che considera il totale delle entrate e delle spese, al netto delle anticipazioni di tesoreria e dei servizi per conto di terzi.

1.2.2.7 Situazione economico-finanziaria degli organi**1.2.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane**

SEZIONE STRATEGICA:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 16/10/2008 è stata approvata l'attuale macrostruttura dell'Ente che prevede un'articolazione su tre Aree, omogenee per funzioni e responsabilità, e alcuni servizi, finalizzati a presidiare alcune tematiche a rilevanza generale.

Il patrimonio più importante di cui dispone l'Amministrazione è costituito dai propri dipendenti.

Purtroppo, negli ultimi anni, la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli enti locali in un problema di vincoli di spesa e le regole che governano la spesa di personale sono essenzialmente regole improntate al rigido contenimento della stessa.

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, l'attuale regime vincolistico prevede che:

La spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti contrattuali, non deve superare (quindi deve essere inferiore o uguale) all'ammontare della spesa per il personale dell'anno 2008 (art.

1, comma 562, della legge n. 296/2006); l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato deve essere pari al numero di rapporti di lavoro cessati nell'esercizio precedente (l'art. 1, comma 562, della legge 296/2006), senza possibilità di deroga.

Vi sono poi una serie di disposizioni rinvenibili sia nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (di seguito D. Lgs.

165/2001), sia in normative di settore, che impongono divieti assunzionali di carattere generale in presenza di inadempimenti di precetti normativi posti a garanzia di principi giuslavoristici e non, tra i quali si evidenziano:

-la valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs.

165/2001; -la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni in linea con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale come anche previsto dal ricordato articolo 6 del D.Lgs.

165/2001; -l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.

246"; -la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumerarietà ai sensi del nuovo art. 33 del D.Lgs. 165/2001 (riscritto dall'art.

16 della L.

12 novembre 2011, n. 183); -il rispetto dei tempi medi di pagamento, così come previsto dall'art. 41 del D.L.

n. 66/2014. Per tentare di tracciare un quadro complessivo di tale sistema di regole è necessario fare riferimento all'art.

1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007) e, dal 25 giugno 2014, al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 90/2014, in fase di conversione (il quale comma ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 112/2008, che regolava in precedenza il rapporto fra spesa del personale e spese correnti e le possibilità assunzionali per gli enti locali).

Tali disposizioni sono state oggetto, negli ultimi anni, di ripetute e, a volte, contrastanti modifiche, che non ne hanno però alterato l'impianto originario.

Venendo, infine, all'operatività dell'istituto della mobilità si deve evidenziare che essa è regolata dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per gli enti sottoposti a vincoli assunzionali, dunque, tale norma configura la mobilità come un'ulteriore e prodromica possibilità di reclutamento in deroga ai limiti normativamente previsti.

Gli effetti sulla programmazione Il quadro normativo sintetizzato ha avuto e, soprattutto, avrà effetti dirompenti sulle prospettive future dell'Amministrazione comunale: la riduzione delle spese di personale è infatti una costante con cui inevitabilmente fare i conti.

Le ragioni sono già state chiaramente esplicitate ed attengono al vincolo generale di riduzione della spesa (anche in considerazione del costante calo negli ultimi anni della spesa corrente complessiva).

Il sostanziale blocco del turn over, che ha già prodotto negli ultimi anni una consistente riduzione del personale a tempo indeterminato, condurrà, nel mandato, ad un'ulteriore riduzione delle risorse umane a disposizione del Comune per l'erogazione dei servizi e degli interventi di propria competenza.

Il quadro normativo vigente ha e avrà un impatto molto forte sulla programmazione e gestione delle proprie attività da parte dell'Amministrazione.

Le norme, in particolare quelle che pongono limitazioni puntuali e specifiche in materia di assunzioni, oltre ad essere irrispettose e forse anche lesive dell'autonomia organizzativa degli enti locali, rendono molto difficile o addirittura impossibile la funzione di programmazione, rischiando di compromettere la stessa possibilità da parte dei Comuni, anche di quelli più virtuosi, di erogare i servizi dovuti ai propri cittadini.

SEZIONE STRATEGICA:

Il quadro sommariamente descritto impone, dunque, all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici, ancorché valutando con attenzione la fattibilità della gestione in proprio di attività e servizi labour intensive e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie (sempre più scarse) risorse umane, sull'ascolto delle persone, sulla motivazione e sul riallineamento delle competenze alle nuove istanze e richieste del contesto.

1.2.4 Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno (PSI), che individua le modalità attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede europea.

Il Patto di stabilità interno, nato alla fine degli anni '90 dall'esigenza di coordinare le politiche fiscali nazionali con i vincoli posti in ambito comunitario, ha conosciuto una continua evoluzione.

Il Patto di Stabilità Interno definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali sono tenuti a rispettare congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dal 2007 si è tornati ad utilizzare un meccanismo basato sui saldi di bilancio (differenza fra entrate e uscite), dopo un periodo in cui il controllo era focalizzato sulla spesa. Più precisamente, con la Legge di Stabilità per il 2011 (L.

220/2010) è stato richiesto ai Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti di conseguire, ai fini del Patto di stabilità, un saldo obiettivo positivo ossia un attivo di bilancio (entrate maggiori delle spese).

In questo modo i Comuni concorrono direttamente alla riduzione del disavanzo pubblico del paese.

Sino al 2015 la normativa di riferimento del Patto di stabilità ha definito per ogni Ente l'obiettivo programmatico in termini di competenza mista:

per la parte corrente si usa il criterio di competenza, ossia si considerano le entrate accertate (anche se non riscosse) e le spese impegnate (ancorché ancora non pagate);

per la parte in conto capitale si usa il criterio di cassa, ossia si usano gli effettivi incassi e gli effettivi pagamenti.

La differenza fra entrate finali e spese finali così calcolata deve rispettare il saldo obiettivo definito secondo procedure ben codificate.

Il Patto di stabilità, oltre a porre oneri di aggiustamento molto pesanti ai Comuni, ha effetti recessivi tanto più gravi nell'attuale crisi economica. Ad essere colpite sono infatti, soprattutto, le spese in conto capitale.

I flussi di entrata riguardanti il conto capitale (ad esempio, derivanti dall'alienazione di un immobile) sono contabilizzati, come si è detto, negli anni in cui si realizzano (cassa) e come tali contribuiscono positivamente alla definizione del saldo di tali esercizi. Ma le opere di investimento finanziate con quelle entrate si traducono in pagamenti a volte a distanza di parecchi anni dai finanziamenti. In questo modo le spese peggiorano il saldo.

Va da ultimo ricordato che l'art.

9 del D.L. 78/2009 (L.102/2009) introduce una nuova responsabilità in capo a quanti adottano provvedimenti che comportino impegni di spesa:

i dirigenti che pongono in essere obbligazioni devono accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti non solo abbia la necessaria copertura, ma sia coerente con le regole del Patto di stabilità.

La disciplina del patto di stabilità ha subito modifiche con il comma 707 della legge finanziaria 2016 che afferma "A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I nuovi vincoli di finanza pubblica valgono per tutti i Comuni, compresi quelli con meno di 1.000 abitanti.

Il Ddl stabilità 2016 introduce per regioni ed enti locali importanti novità per il triennio 2016/2018:

in luogo del Patto di stabilità viene infatti introdotto uno dei quattro saldi previsti dall'articolo 9, comma 1 della legge 243/2012, ossia il saldo finale di competenza non negativo.

Il Ddl stabilità, in sintesi:

- rinvia gli altri saldi a preventivo e a consuntivo (tre e tre) previsti dalla legge 243/2012 (finale di cassa, corrente di cassa e competenza);
- individua per il 2016 alcune deroghe al saldo finale di competenza (fondo pluriennale vincolato eccetto quello collegato al debito, fondo crediti dubbia esigibilità, fondo rischi e avanzo destinato agli investimenti nell'edilizia scolastica);
- elimina il patto, ma trasporta le sanzioni al nuovo saldo;
- demanda al decreto ministeriale previsto dall'articolo 11, comma 11 del Dlgs 118/2011 l'adeguamento degli schemi degli equilibri di bilancio.

Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.

183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

SEZIONE STRATEGICA:

Pertanto è chiaro che il Comune con il bilancio di previsione 2017/2019 deve rispettare i nuovi vincoli imposti dalla norma che limitatamente al 2017 prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato di entrate e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Per cui i nuovi vincoli di finanza pubblica fissati dal comma 710 della legge finanziaria 2016 stabiliscono che "Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732." Per cui ai fini dell'applicazione di quanto sopra risulta che le entrate finali da tenere in considerazione sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate e ai

titoli 1, 2 e 3 delle spese dello schema di bilancio previsto dal D.L. 23 giugno 2011, n. 118, vincoli molto più complessi e pesanti del vecchio patto di stabilità.

1.3 Strumenti di rendicontazione

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

1. Sezione operativa

E' da premettere come l'art.

170 del D. Lgs. 267/2014 (T.U.E.L.), così come modificato dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n.

118 e dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede la redazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) che la Giunta presenta al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (per il 2016 entro il 31 ottobre successivamente prorogato al 31 dicembre).

Il D.U.P. è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni nell'ambito della riforma contabile degli enti locali c.d. "armonizzazione contabile".

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n.42/2009.

In particolare i principi ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire:

- a) AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA;
- b) SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD;
- c) ADOZIONE DI:
 - regole contabili uniformi;
 - comune piano dei conti integrato;
 - comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la classificazione economico/funzionale;
 - sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
 - bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
 - sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;
- d) RACCORDABILITA' DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI.

Sotto l'aspetto, che qui interessa, dell'ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come "armonizzazione" – ha lo scopo di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della "competenza finanziaria potenziata", il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza.

E' comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l'istituzione del Fondo pluriennale vincolato. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata:

- 1) impedisce l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
- 2) evita l'accertamento e l'impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l'entità dei residui attivi e passivi;
- 3) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;
- 4) rafforza la funzione programmatica del bilancio;
- 5) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;
- 6) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;
- 7) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa);
- 8) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatico delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.

L'avvio a regime della riforma degli enti territoriali secondo quanto disposto dal decreto legge 102/2013 (L. n.

124/2013), costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica e favorirà il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.

Il principio contabile della programmazione prevede un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti.

In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie.

Già l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel 2003, come la programmazione rappresenti "il «contratto» che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell'Amministrazione.

Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi".

Nell'attuale ordinamento il processo di programmazione non ha raggiunto le finalità preposte, fallendo l'obiettivo.

I motivi sono molteplici e possono essere sintetizzati in tre punti principali:

- a) un gap culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione;
- b) l'eccessivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione;
- c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull'ammontare delle risorse disponibili, il quale conduce oramai sistematicamente a continue proroghe del termine di approvazione dei bilanci.

Il nuovo principio della programmazione intende superare questa situazione, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso:

- l'anticipazione e l'autonomia del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio.

A regime il DUP dovrà essere approvato entro il 31 luglio dell'anno precedente (salvo modifiche legislative) a valere per l'esercizio successivo.

Questo evita di ricadere nell'errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto sinora.

Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio – come la Relazione Previsionale e Programmatica - ma piuttosto costituisce la base di partenza per l'elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi;

- la riduzione dei documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG.

Il successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della finanza locale, necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova programmazione è destinata a rimanere "un sogno nel cassetto".

Il DUP si compone di due sezioni:

la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

In particolare:

- la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale.

Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

- la Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.

Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

I programmi NON sono confrontabili con quelli del precedente esercizio stante la necessità di utilizzare le missioni e i programmi previsti nell'allegato ARCONET alla contabilità armonizzata.

Si è pensato di procedere alla stampa dei soli programmi movimentati.

Nell'arco del triennio si è cercato di razionalizzare le risorse disponibili sia umane che strumentali per migliorare la qualità e la quantità dei servizi resi.

Si è dato un rilevante peso anche alle opere da realizzare e ad iniziative che valorizzino il patrimonio paesaggistico del paese, nonché lo sviluppo della comunità locale.

L'immagine di un sistema locale, di un territorio è infatti fondamentale per dare un'identità collettiva, visioni del futuro di uno specifico sistema territoriale locale che siano traguardi obiettivi, attorno ai quali aggregare il consenso e la volontà di cooperazione.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'argomento è già stato trattato nella sezione 1^a relativa alle caratteristiche generali dell'ente, dove sono state riportate le informazioni quantitative e giuridiche degli organismi gestionali del comune.

Gli enti oggetto di trattazione, svolgono attività e servizi secondo una struttura giuridica ritenuta funzionale alle caratteristiche ed alle esigenze della realtà locale.

Come negli anni precedenti gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire consistono:

1. concorrere alla completa attuazione dei principi informatori dell'azione amministrativa quali quello della razionalità, massima semplicità, efficacia, efficienza, snellezza e pubblicità, nonché di attuare progressivamente il controllo di gestione previsto dal nuovo ordinamento contabile e finanziario;
2. raggiungere la razionalizzazione dei servizi offerti alla collettività attraverso forme di associazione tra i Comuni per lo svolgimento di servizi;
3. favorire lo sviluppo socio-culturale con ampio spazio a manifestazioni, pubblici spettacoli;
4. valorizzare il patrimonio storico del centro urbano e il completamento di opere idriche;
5. creare centri di aggregazione sociale e ricreativa per dare spazio a giovani a rischio ed anziani non autosufficienti.

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento	n.	599
---	----	------------

Popolazione residente al 31/12/2015	n.	567
--	----	------------

di cui: maschi	n.	284
femmine	n.	283

nuclei familiari	n.	295
comunità/convivenze	n.	1

Popolazione al 01/01/2015	n.	575
----------------------------------	----	------------

Nati nell'anno	n.	1
Deceduti nell'anno	n.	12
- saldo naturale	n.	11-

Immigrati nell'anno	n.	16
Emigrati nell'anno	n.	13
- saldo migratorio	n.	3

Popolazione al 31/12/2015	n.	567
----------------------------------	----	------------

di cui: In età prescolare (0/6 anni)	n.	14
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	22
In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)	n.	79
In età adulta (30/65 anni)	n.	252
In età senile (oltre 65 anni)	n.	200

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2015	0,33
2014	0,60
2013	0,30
2012	0,43
2011	0,42

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2015	1,15
2014	2,14
2013	1,34
2012	0,72
2011	1,13

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti	n.
entro il	

Livello di istruzione della popolazione residente:

Nessun titolo	n.
Licenza elementare	n.
Licenza media	n.
Diploma	n.
Laurea	n.

Condizione socio-economica delle famiglie:

Dati non pervenuti.

SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO

Superficie	Kmq.	47,30
------------	------	-------

RISORSE IDRICHE

* Laghi	n.
* Fiumi e Torrenti	n.

STRADE

* Statali	Km	15
* Provinciali	Km	
* Comunali	Km	23
* Vicinali	Km	11
* Autostrade	Km	

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato	<NO>
* Piano regolatore approvato	<NO>
* Programma di fabbricazione	<NO>
* Piano edilizia economica e popolare	<NO>

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	<NO>
* Artigianali	<NO>
* Commerciali	<NO>
* Altri: APPROVAZIONE P.U.C.	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) SI

Area della superficie fondiaria (in mq.):

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P.		

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

Q. F.	Previsti in pianta organica	In servizio
B4	1	1
C1	1	1
C4	2	2
D1	2	2
D4	1	1
TOTALE	7	7

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2015:

Di ruolo n.

7

Fuori ruolo n.

1.3.1.2 - AREA TECNICA

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B4	OPERAIO MANUTENTORE	1	1
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
TOTALE		2	2

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
TOTALE		1	1

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C4	VIGILE URBANO	1	1
TOTALE		1	1

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C1	ISTRUTTORE AMMINISTR	1	1
C4	ISTRUTTORE AMM.VO	1	1
D1	OPERATORE SOCIALE	1	1
TOTALE		3	3

1.3.1.6 - ALTRE AREE

Q. F.	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
TOTALE			

Con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 16 dicembre 2016 è stato approvata la modifica al "Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 e piano annuale delle assunzioni 2017".

Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio dell'Ente Le innovazioni normative di questi ultimi anni, ma soprattutto l'accresciuta attenzione verso i fenomeni della finanza pubblica, hanno portato un radicale cambiamento d'ottica nella valutazione del ruolo della gestione patrimoniale, in particolare nel settore degli Enti locali.

Il patrimonio non è più considerato in una visione statica, quale mero complesso dei beni dell'Ente di cui deve essere assicurata la conservazione, ma in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione finanziaria, cioè come complesso delle risorse che l'Ente deve utilizzare in maniera ottimale e valorizzare, per il migliore perseguimento delle proprie finalità d'erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale della collettività di riferimento.

In questo quadro il patrimonio è lo strumento che può consentire il riequilibrio finanziario, attraverso un'attenta politica di dismissioni e un aumento della redditività dei beni dati in concessione o locati a terzi, può costituire una concreta garanzia d'accesso a nuove fonti di finanziamento, per far fronte sia ad esigenze temporanee, sia a programmi di più lunga durata.

L'articolo 58 del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008, come convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 impone agli Enti locali di valorizzare il proprio patrimonio.

In particolare è prevista una fase iniziale nella quale tutti gli immobili potenzialmente valorizzabili o dismessibili dovranno essere inseriti all'interno di un Piano delle alienazioni immobiliari che poi verrà allegato al Bilancio di previsione.

In tale documento vanno compresi tutti gli immobili di proprietà dell'Ente che non sono stati utilizzati per finalità istituzionali e che possono essere valorizzati e dismessi.

Nell'ambito delle alienazioni l'Ente dovrà analizzare le possibili forme di gestione e valorizzazione del patrimonio al fine di valutare l'ipotesi più conveniente e opportuna per il Comune formalizzando una proposta operativa nonché un piano economico finanziario atto a dimostrare la convenienza economica e l'opportunità finanziaria delle scelte proposte.

In tale ottica il Comune intende sviluppare una più moderna ed efficace politica nella gestione e nell'utilizzo del proprio patrimonio in termini di incremento della sua redditività, nonché di valorizzazione.

A tale proposito l'Amministrazione intende individuare, in ordine alla gestione del proprio patrimonio, alcune linee di azione per una migliore utilizzazione e valorizzazione dello stesso.

Rilevando l'esistenza di criticità e la necessità di migliorare il rendimento complessivo della gestione e dell'utilizzo del patrimonio dell'ente e' infatti emersa la volontà dell'Amministrazione comunale di avviare le procedure di alienazione dal proprio patrimonio disponibile di una struttura ricettivo-alberghiera sita in Località "M.Serafinu", autorizzando la Giunta Municipale ad adottare gli atti conseguenti finalizzati alla dismissione dell'immobile di che trattasi.

La struttura allo stato attuale risulta inutilizzata e non usufruibile per le finalità cui dovrebbe adempiere ovvero albergo-ristorante, in quanto necessita di interventi strutturali e manutentivi per rendere la stessa idonea a poter essere gestita.

Lo scopo della vendita è quello della valorizzazione turistica e del rilancio economico e sociale del paese, restituire all'immobile un ruolo attrattivo adattabile ad alloggio turistico per ospitare gli eventuali fruitori di altre strutture comunali strategiche quali a titolo di esempio:

il campo sportivo in località "Gennarcu", in un'ottica di valorizzazione dell'attività e pratica sportiva anche agonistica con il coinvolgimento di enti ed associazioni operanti nel settore, nonché il nuovo edificio sede della Residenza Sanitaria Assistita della ASL.

Con i proventi realizzati si intende investire sulla riqualificazione del patrimonio rimasto e sulla realizzazione di nuove opere senza ricorrere all'assunzione di prestiti onerosi, contribuendo in tale maniera a mantenere basso il livello di indebitamento dell'Ente.

Si dà atto che lo stanziamento del provento in entrata, derivante dall'alienazione dell'immobile, sarà iscritto nel Bilancio relativo all'anno di attivazione della procedura di alienazione o di effettivo incameramento dello stesso.

Si precisa inoltre che, in base all'art.

199 del Testo Unico degli Enti Locali che disciplina le modalità di finanziamento degli investimenti, gli stessi proventi derivanti da alienazioni di beni del patrimonio immobiliare devono essere destinati a spese di investimento ed al rimborso anticipato di prestiti già accesi.

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA		2016	2017	2018	2019
Asili nido	posti n.				
Scuole materne	posti n.				
Scuole elementari	posti n.				
Scuole medie	posti n.				
Strutture residenziali per anziani	posti n.				
Farmacie Comunali	n.				
Rete fognaria bianca	km				
Rete fognaria nera	km	2	2	2	2
Rete fognaria mista	km	13	13	13	13
Esistenza depuratore	s/n				
Rete acquedotto	km				
Attuazione servizio idrico integrato	s/n				
Aree verdi, parchi, giardini	n.				
	hq				
Punti luce illuminazione pubblica	n.				
Rete gas	km				
Raccolta rifiuti civile	q.				
Raccolta rifiuti industriale	q.				
Raccolta differenziata rifiuti	s/n				
Esistenza discarica	s/n				
Mezzi operativi	n.				
Veicoli	n.	2	2	2	2
Centro elaborazione dati	s/n	N	N	N	N
Personal computer	n.	7	7	7	7

Altre strutture

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio 2016	2017	2018	2019
1.3.3.1 - CONSORZI	1	1	1	1
1.3.3.2 - AZIENDE				
1.3.3.3 - ISTITUZIONI				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI				
1.3.3.5 - CONCESSIONI				

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Ai sensi degli artt. 112 e ss del D.Lgs.

267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme: in economia, in concessione, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo società.

Il Comune di Ussassai attua alcuni servizi pubblici con i seguenti strumenti:

CONSORZI (N.1):

Consorzio B.I.M.F. (Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa di Seui) che ha lo scopo di provvedere all'incasso, all'amministrazione e all'impiego del fondo Comune ad esso attribuito nell'esecuzione diretta e indiretta ovvero nel funzionamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.º tot. e nomi)

n.25 Comuni come di seguito indicati :

Comune di Aritzo, Arzana, Desulo, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gadoni, Gairo, Jerzu, Isili, Laconi, Lanusei, Nurri, Orroli, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Serri, Talana, Tertenia, Ulassai, Villagrande Strisaili, Villanovatulo.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i****1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.****1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i****1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione****1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi****1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)**

Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione) Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi d'Ogliastra Meridionale composta dai seguenti comuni:

1 CARDEDU 2 TERTENIA 3 GAIRO 4 PERDASDEFOGU 5 JERZU 6 ULASSAI 7 OSINI 8 USSASSAI

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Data di sottoscrizione

1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

Art.14 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

- FUNZIONI O SERVIZI:

Servizio elettorale, stato civile, di leva militare anagrafe e di statistica

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

ex L.R.

25/93 assistenza, sport, diritto allo studio, L.R.11/85 nefropatici, L.R.20/97 patologie psichiatriche, L.R.17/50 pubblici spettacoli, L.R.64/50 trasferimenti per biblioteche, L.R.8/99 talassemici, l.162/98

- FUNZIONI O SERVIZI:

Le principali funzioni e servizi delegate dalla Regione attengono l'assistenza, il diritto allo studio, la corresponsione di contributi a favore di nefropatici e talassemici.

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le manovre di finanza pubblica adottate nel corso degli ultimi anni per fronteggiare il forte deterioramento dello scenario economico nazionale ed internazionale hanno inciso fortemente sulla entità e composizione delle risorse per gli enti locali.

Il D.Lgs.n.23/2011 relativo al federalismo municipale, che ha ridisegnato il sistema delle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie locali, con la previsione di nuovi tributi locali e di una diversa parametrizzazione delle assegnazioni statali, è stato profondamente modificato dal D.L.201/2001, con l'introduzione dell'IMU e della TARES ora sostituite dalla IUC, e con la contemporanea previsione del Fondo sperimentale di Riequilibrio, ora sostituito dal Fondo di solidarietà comunale.

Il sostegno pubblico alle funzioni delegate ai comuni appare quanto mai incerto, nell'entità e nella tempistica delle assegnazioni.

Conseguentemente, le previsioni di entrata 2017-2019 relative ai contributi per le funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione sono da ritenersi meramente indicative e suscettibili di rettifiche importanti in relazione alle effettive assegnazioni.

Nonostante ciò i trasferimenti sono ritenuti congrui in rapporto alle funzioni delegate e/o trasferite ed i mezzi finanziari sono sufficienti rispetto alle esigenze di spesa.

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

Ussassai è un piccolo paese che si estende su di un territorio di circa 45 kmq ricco di sorgenti, corsi d'acqua e circondato da numerose foreste con una popolazione di circa 600 abitanti.

Il quadro economico-storico nell'arco degli ultimi 15 anni evidenzia come le maggiori risorse economiche fino a ieri erano rappresentate dalle rimesse degli emigrati.

Oggi l'economia del paese è per lo più di tipo agro-pastorale con scarse attività commerciali ad eccezione della distribuzione delle derrate alimentari e di poche altre attività produttive di prima necessità (negozi di alimentari, bar, vendita materiali edili).

Trova giustificazione a questa carenza la mancanza di una organizzazione commerciale e di una cultura tesa a favorire lo sviluppo economico dell'intera collettività, in quanto l'economia non è intesa in modo commerciale ma è ancora di tipo autarchico.

Per la stessa ragione, nonostante le svariate bellezze paesaggistiche anche il settore turistico, che rappresenta tutt'ora una fonte potenziale di ricchezza per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, non è sufficientemente sfruttato e tarda a decollare.

Il tessuto commerciale del territorio di USSASSAI presenta un quadro piuttosto desolante:

- E' del tutto inesistente nel territorio la media e la grande distribuzione;
- non esistono mercati chiusi né al dettaglio né all'ingrosso rientranti nella fattispecie del commercio su aree pubbliche, ma solo il mercatino settimanale di merceologie varie.
- la consistenza dei pubblici esercizi riferita a bar è pari a 2, mentre ci sono solo 2 negozi alimentari;
- esiste un punto vendita di giornali e riviste e una sola farmacia;
- esistono una pizzeria, una macelleria e una officina meccanica.

Limitato il rilascio di autorizzazioni per suolo pubblico per eventi occasionali, manifestazioni, iniziative varie, promozioni.

SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Fondo di cassa al 1/1/2017	939.459,55								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	321.154,37	241.843,07	241.843,07	241.843,07	Titolo 1 - Spese correnti	1.026.292,77	914.799,15	927.214,16	935.971,32
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	730.883,58	653.951,30	667.542,91	677.542,91	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	58.493,29	39.972,33	39.972,33	39.972,33					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	888.438,04	409.143,79	592.500,00	682.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.321.710,00	409.143,79	592.500,00	682.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.998.969,28	1.344.910,49	1.541.858,31	1.641.858,31	Totale spese finali	2.348.002,77	1.323.942,94	1.519.714,16	1.618.471,32
Titolo 6 - Accensione di prestiti	626,04	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	20.967,55	20.967,55	22.144,15	23.386,99
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	238.113,00	238.113,00	238.113,00	238.113,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	238.113,00	238.113,00	238.113,00	238.113,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	545.800,25	538.000,00	538.000,00	538.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	540.267,12	538.000,00	538.000,00	538.000,00
Totale titoli	2.783.508,57	2.121.023,49	2.317.971,31	2.417.971,31	Totale titoli	3.147.350,44	2.121.023,49	2.317.971,31	2.417.971,31
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.722.968,12	2.121.023,49	2.317.971,31	2.417.971,31	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.147.350,44	2.121.023,49	2.317.971,31	2.417.971,31
Fondo di cassa finale presunto	575.617,68								

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa al 1/1/2017	939.459,55			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	935.766,70	949.358,31	959.358,31
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	914.799,15	927.214,16	935.971,32
di cui				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		8.233,15	8.233,15	8.233,15
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	20.967,55	22.144,15	23.386,99
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
P)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+) 0,00	0,00	0,00
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
R)	Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+) 409.143,79	592.500,00	682.500,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-) 0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00	0,00	0,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-) 0,00	0,00	0,00
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00	0,00	0,00
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-) 0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+) 0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-) 0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-) 409.143,79 0,00	592.500,00 0,00	682.500,00 0,00
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00	0,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi:

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
1	1	2	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	281.577,57	249.422,23	241.051,81	241.843,07	241.843,07	241.843,07	0,33
Trasferimenti correnti	572.244,95	642.338,57	667.750,74	653.951,30	667.542,91	677.542,91	2,07-
Entrate extratributarie	46.100,63	60.692,14	60.584,20	39.972,33	39.972,33	39.972,33	34,02-
Entrate in conto capitale	901.171,51	641.380,34	1.347.374,74	409.143,79	592.500,00	682.500,00	69,63-
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	9.944,16	0,00	0,00	0,00	
Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	224.980,79	238.113,00	238.113,00	238.113,00	5,84
Entrate per conto terzi e partite di giro	136.843,85	196.966,75	636.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	15,41-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.937.938,51	1.790.800,03	3.187.686,44	2.121.023,49	2.317.971,31	2.417.971,31	33,46-

Le risorse di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, alienazioni di beni e contributi in conto capitale, accensione di prestiti ed infine da movimenti di risorse effettuati per conto di soggetti esterni, come i servizi per conto di terzi, comunemente denominati partite di giro. Le entrate di competenza di un esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale.

La dimensione che assume la gestione economica finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti e degli investimenti.

Il Comune, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione, garantendosi così un margine di manovra nel versante delle entrate. E' per questo scopo che ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Allo stesso tempo la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Sul fronte delle Entrate è necessario premettere che il servizio finanziario ha svolto un ruolo fondamentale di coordinamento e verifica dell'attendibilità delle previsioni.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019		
Tributi	1	2	3	4	5	6	7	
	144.173,96	131.677,34	126.421,96	126.583,00	126.583,00	126.583,00	0,13	
Fondi perequativi	137.403,61	117.744,89	114.629,85	115.260,07	115.260,07	115.260,07	0,55	
TOTALE	281.577,57	249.422,23	241.051,81	241.843,07	241.843,07	241.843,07	0,33	

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2016	2017	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2017
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU I^A CASA								
IMU II^A CASA	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbr. prod.vi	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Le entrate tributarie rappresentano l'autonomia finanziaria dell'Ente e quindi una delle principali fonti di finanziamento delle spese inserite in bilancio.

Appartengono a questo titolo le seguenti categorie:

- imposte - tasse - tributi speciali - altre entrate tributarie proprie 1. La categoria "imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, nel rispetto della normativa quadro vigente: l'IMU (imposta municipale unica), l'imposta comunale sulla pubblicità, l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, ecc.
 - 2. La categoria "tasse" raggruppa tutte quelle entrate definite dalla normativa tributaria vigente. In particolare sono compresi gli importi relativi alla TOSAP, TASSA RIFIUTI, l'addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti, le tasse di concessione su atti e provvedimenti comunali.
 - 3. Sono compresi nei "tributi speciali" i diritti sulle pubbliche affissioni oltre che, in via residuale, quelle voci tributarie non ricomprese nelle due poste precedenti come, ad esempio, le sanzioni in materia tributaria, diritti o canoni provocati dagli scarichi di complessi produttivi, ecc.
- Parlando di entrate è opportuno fare un riferimento al quadro dei tributi che si è venuto a delineare a seguito dell'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta dall'art. 1, comma 639 della L.

27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014».

Come sapete, la nuova imposta si basa su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:

l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

TARI Nel 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo in materia di rifiuti urbani, denominato Tari, che sostituisce in tutto e per tutto la Tares.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Il gettito della Tari, ha subito, così come il gettito Tares del 2013, un notevole aumento rispetto alla vecchia Tarsu in vigore sino al 2012, in quanto dal 2013 vi è l'obbligo di coprire integralmente una serie di costi aggiuntivi descritti in modo analitico nel Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale.

Pertanto, anche il costo dello spazzamento dei rifiuti esterni nonché i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso dovranno essere oggetto di copertura integrale.

Il tributo comunale è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

I criteri ai fini dell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base della disciplina prevista dal DPR n.158/1999 attraverso tariffe determinate applicando il cd. metodo normalizzato.

Dal 2014 non si applica più la maggiorazione di Euro 0,30/mq, sostituita dalla TASI.

Le tariffe e le modalità di applicazione della TARI sono stabilite in apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, alla cui lettura si rinvia.

TASI La TASI rappresenta la vera novità fin dal 2014.

La TASI è, sostanzialmente, il tributo destinato a consentire ai Comuni di recuperare le consistenti minori risorse cagionate dall'intervenuta abolizione dell'IMU relativamente all'abitazione principale e ad altre categorie di immobili, stante che viene azzerato, dal 2014, il correlato rimborso statale assicurato per il 2013.

Si applica, potenzialmente, a tutti gli immobili ai quali si applica l'IMU, compresi quelli per i quali ne è intervenuta l'abolizione. Le modalità di determinazione del tributo ricalcano, sostanzialmente, quelle dell'IMU.

Si tratta di un tributo che attribuisce rilevanza ai servizi prestati dal Comune con un'imposta che non è solo a carico dei proprietari degli immobili ma anche degli utilizzatori.

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, così come definita ai fini IMU, vale a dire il valore imponibile dell'immobile determinato in base alla rendita catastale o al valore di mercato (aree edificabili) o ricavato dalle scritture contabili (fabbricati di Cat. D non accatastati).

Il tributo è disciplinato dal comma 640 al comma 668 della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 147/2013) ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, compresa l'abitazione principale.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imu.

Il comune ha individuato analiticamente i costi dei servizi indivisibili (servizi demografici, di polizia locale, gestione della rete stradale comunale, illuminazione pubblica, cura del verde pubblico, servizi di protezione civile e servizi cimiteriali).

IMU L'art.1 comma 639, della legge 147/2013 ha istituito, con decorrenza 1/1/2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale unica (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI).

Per quanto riguarda la componente IMU, il gettito è stato calcolato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, della L.228/2012 che ha soppresso la riserva allo Stato prevista dal comma 11 dell'art.13 del D.L.201/2011 e pertanto l'intero gettito IMU ad aliquota base è diventato di competenza dei Comuni ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, rimasto di competenza statale ad eccezione dell'eventuale incremento deliberato dai comuni rispetto all'aliquota base.

Il gettito stimato tiene inoltre conto di quanto stabilito dall'art. 1 della L.147/2013 e delle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale che vengono sostanzialmente riconfermate anche per il 2017.

L'articolo 13 comma 12-bis del D.L. 201/11 prevedeva per il solo anno 2012 che i Comuni iscrivevano nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune.

L'imposta mantiene il medesimo regime applicativo del 2013, con esenzione dell'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono presenti sul territorio di Ussassai.

La restante parte della disciplina dell'imposta rimane invece immutata, in particolare per quanto riguarda la previsione della spettanza a favore dello Stato del gettito dell'imposta dovuta dai possessori di fabbricati di Cat.

D, nei limiti dell'aliquota di base del 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di maggiorare tale aliquota fino al 10,6 per mille, con attribuzione all'Ente locale del solo gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota di base, cosa che non è stata fatta.

E' confermata l'acquisizione ai comuni dell'intero gettito derivante dall'attività di accertamento e di lotta all'evasione IMU, anche per la quota di IMU di pertinenza statale.

Nella categoria tributi speciali le entrate più importanti sono rappresentate dal fondo di solidarietà comunale e in misura quasi irrilevante dai diritti sulle pubbliche affissioni.

La legge di stabilità 2013, 24.12.2012 n.228, ha istituito infatti il fondo di solidarietà comunale che sostituisce il fondo sperimentale di riequilibrio.

Si da atto che per l'anno 2017 restano confermate l'imposta sulla pubblicità e la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % .

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.

Imposte IMU:

La manovra di cui al D.L. 201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214 del 22/12/2011 all'art. 13 ha anticipato in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.

23 del 14/03/2011 in quanto compatibili e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili. Restano validi gli articoli della disciplina ICI di cui al D.Lgs.

504 /1992 specificatamente richiamati dalla nuova normativa sull'IMU.

La legge di stabilità 2013 ridisegna nuovamente l'applicazione dell'IMU prevedendo a far data dal 1/1/2013 l'assegnazione del gettito ai comuni con esclusione unicamente dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento che spetta interamente allo Stato.

Il mantenimento di questa riserva statale è necessitato dal mantenimento dei saldi programmati di finanza pubblica, ossia la neutralità per lo Stato.

Alla data attuale risulta difficile effettuare delle previsioni attendibili sul gettito della nuova entrata, pertanto ci si riserva di porre tutte le modifiche con apposita variazione di Bilancio, non appena vi saranno maggiori dettagli, tali da rendere possibile una quantificazione certa e attendibile del gettito sia in termini di IMU che sugli altri tributi previsti dal 2014.

Gettito partite arretrate dell'imposta comunale sugli immobili L'ICI è abolita dal 2012. La previsione è formulata in rapporto al recupero di quote afferenti ad annualità pregresse, in relazione all'attività di controllo dell'evasione effettuata dall'ufficio tributi.

Il gettito dell'IMU è destinato, nel medio periodo, a subire una consistente riduzione, riducendosi, ogni anno, l'ambito temporale entro il quale è possibile procedere ad accertamento di quote non riscosse.

Imposta comunale sulla pubblicità:

Il tributo in questione si applica, sulla base di apposito regolamento, alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite:

- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.

La previsione 2017 tiene conto delle tariffe vigenti.

La previsione per gli esercizi 2018 e 2019 è stata formulata tenendo conto del medesimo sistema di tariffe.

Tasse e tributi speciali TARI:

Nel 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo in materia di rifiuti urbani, denominato Tari, che sostituisce in tutto e per tutto la Tares.

Il gettito della Tari, ha subito, così come il gettito Tares del 2013, un notevole aumento rispetto alla vecchia Tarsu in vigore sino al 2012, in quanto dal 2013 vi è l'obbligo di coprire integralmente una serie di costi aggiuntivi descritti in modo analitico nel Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale.

Pertanto, anche il costo dello spazzamento dei rifiuti esterni nonché i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso dovranno essere oggetto di copertura integrale.

Il tributo comunale è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

I criteri ai fini dell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base della disciplina prevista dal DPR n.158/1999 attraverso tariffe determinate applicando il cd. metodo normalizzato.

Dal 2014 non si applica più la maggiorazione di Euro 0,30/mq, sostituita dalla TASI.

Il gettito iscritto in bilancio di previsione deriva da prime simulazioni sul nuovo tributo che ha come presupposto normativo la copertura integrale dei costi di gestione del servizio.

L'importo della tassa viene stabilito sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario in quanto vige l'obbligatorietà della copertura del servizio nella misura del 100% dei costi.

La previsione del gettito in rapporto al piano economico finanziario approvato e sarà introdotta nel bilancio dell'ente a fronte di una corrispondente spesa per il servizio rsu.

Tassa sui servizi indivisibili (TASI):

Con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale da approvare in sede di approvazione del bilancio di previsione si è deciso l'azzeramento della stessa.

Diritti sulle pubbliche affissioni La previsione è stata mantenuta simile al dato 2016 di previsione definitiva, sulla base delle medesime valutazioni espresse per l'imposta di pubblicità.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Fondo sperimentale di riequilibrio della fiscalità municipale Previsto dall'art.2 del D.Lgs 23/2011 per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare enunciata dal medesimo decreto, risulta di fatto assegnato con modalità analoghe ad un trasferimento erariale.

Pur tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità, la previsione è al momento stimabile in linea di massima, non essendo ancora stati definiti parametri di riferimento. TOSAP:

Si applica, sulla base di apposito regolamento, a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio. La tariffa della TOSAP è pari a Euro 17,56 al mq annuale e Euro 0,39 al mq giornaliera.

Il gettito previsto dall'applicazione dei tributi comunali è ritenuto congruo in relazione alle informazioni di attuale possesso.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Il funzionario responsabile dei tributi è il responsabile del servizio amministrativo-socio-culturale: Dott. Gian Basilio Deplano.

Il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio tributi è la Dott.ssa Lisa Mura.

Il Responsabile del Procedimento sulla pubblicità e pubbliche affissioni è il vigile urbano.

Altre considerazioni e vincoli

L'Amministrazione intende incrementare il gettito mediante attività di assistenza e consulenza al cittadino e di accertamento e controllo sui tributi versati. La motivazione delle scelte sta nella necessità di reperire maggiori risorse attraverso il controllo e l'accertamento di aree di evasione, piuttosto che mediante aumenti tariffari.

- IMU - dal 1° gennaio 2012 è entrata in vigore, con un anticipo di 2 anni, la nuova imposta sugli immobili chiamata "IMU" (imposta municipale unica).

Abitazione principale e prima casa - Con l'IMU è stata reintrodotta la tassazione sulla casa di abitazione principale che non deve essere confusa con il concetto di prima casa, valevole invece per le agevolazioni ai fini dell'IVA e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Queste ultime possono essere concesse anche quando l'immobile non rappresenta l'abitazione principale, in quanto il soggetto-proprietario non vi abita, per esempio perché è stata data in uso a terzi a titolo oneroso o gratuito. A differenza dell'ICI (imposta comunale sugli immobili), l'abitazione principale ai fini dell'IMU deve soddisfare un doppio requisito: dimora abituale e residenza anagrafica. La mancata coincidenza comporta l'applicazione dell'aliquota ordinaria, per cui non ci può essere abitazione principale se non si ha anche la residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l'immobile.

Assimilazioni all'abitazione principale - La normativa sull'IMU, oltre alla nuova definizione di abitazione principale, è molto più stringente anche nel campo delle assimilazioni alla abitazione principale: rispetto all'ICI, l'unica possibilità di assimilazione si ha nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero, purché l'immobile non sia stato locato. Viene meno, pertanto, la possibilità per i comuni di assimilare ad abitazione principale l'immobile concesso in uso gratuito a familiari di primo grado, comportando l'applicazione dell'aliquota ordinaria e non quella ridotta. L'unico modo per poter applicare quest'ultima aliquota è la presenza di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione), in modo tale che per il titolare (familiare) del diritto, soggetto passivo d'imposta, sarebbe definita come prima casa (abitazione principale).

Pertinenze - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina, solaio o magazzino), C/6 (autorimessa), C/7 (posto auto), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Pertanto, in presenza di più pertinenze della stessa categoria, è possibile applicare l'aliquota ridotta unicamente per una delle pertinenze, invece sulle altre si pagherà in base all'aliquota ordinaria.

Aliquote - Sono previste 2 aliquote:

4 per mille: prima casa (abitazione principale), con detrazione di 200 euro, maggiorata di 50 euro per ogni figlio, di età non superiore a 26 anni e con dimora abituale e residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo 400 euro.
7,6 per mille: seconda casa.

Le aliquote possono essere oggetto di variazione, con apposito regolamento adottato dal Comune, nella misura di 2 punti percentuali, sulla prima casa, e 3 punti, sulla seconda casa. Determinazione imposta e scadenze - La rendita catastale dell'immobile viene prima rivalutata del 5%, poi moltiplicata per 160 (in precedenza era 100), a cui applicare l'aliquota della prima casa o della seconda casa;

nel primo caso, deve essere considerata anche la detrazione fissa di 200 euro e quella per i figli. L'imposta può essere interamente pagata al momento della prima rata (16 giugno) oppure in due rate (16 giugno-16 dicembre), esclusivamente attraverso il modello F24.

IMU e IRPEF - L'IMU sostituisce l'IRPEF dovuta sugli immobili non locati, per cui non sarà più dichiarata in sede di dichiarazione dei redditi la rendita catastale nel quadro RB. In pratica saranno esclusi l'abitazione principale, e gli immobili tenuti a disposizione su cui era previsto un aumento di 1/3 della rendita catastale rivalutata.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Restano i problemi legati all'esistenza di banche dati incomplete ed errate che ostacolano le attività di controllo. Negli anni le modifiche normative apportate all'imposta hanno aggravato il problema, creando nei comuni italiani una gestione ICI sempre più "personalizzata" (aliquote diversificate per categorie di immobili, per destinazioni, modalità di versamento diverse, ecc.) che ha contribuito ad aumentare gli errori dei contribuenti e dei

loro consulenti. Inoltre, spesso, a prescindere dagli errori dei contribuenti, gli uffici competenti non sono in grado di verificare la correttezza degli adempimenti utilizzando soltanto i dati dichiarati nelle denunce dagli interessati, poiché le informazioni richieste nei modelli ministeriali sono insufficienti a determinare l'imposta dovuta.

Nonostante i problemi sopra brevemente esposti, il Settore Tributi ha effettuato in questi anni attività di controllo sull'ICI.

Tuttavia resta ancora da avviare alcune attività di verifica su accatastamenti anomali od omessi, anche in relazione alle disposizioni che le leggi finanziarie degli ultimi anni hanno emanato (es. art.

1, comma 336, legge finanziaria 2005), mentre altre attività sono in corso di svolgimento da parte dell'Agenzia del Territorio (es. verifiche su fabbricati non accatastati e su fabbricati rurali).

Nei prossimi anni, un aiuto al miglioramento della gestione delle entrate tributarie ed al raggiungimento di una maggiore equità fiscale verrà certamente con il decentramento delle funzioni catastali al Comune.

Il processo di decentramento potrà servire da impulso per la costituzione di banche dati integrate nelle quali raccogliere tutte le informazioni sugli immobili di cui dispone l'ente, necessarie alla gestione dell'imposta, ma indispensabili anche al governo e al controllo del territorio.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 %
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
Trasferimenti correnti	1	2	3	4	5	6	7
	572.244,95	642.338,57	667.750,74	653.951,30	667.542,91	677.542,91	2,07-
TOTALE	572.244,95	642.338,57	667.750,74	653.951,30	667.542,91	677.542,91	2,07-

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Il titolo II delle Entrate che include i contributi e i trasferimenti correnti è composto da cinque categorie:

- contributi e trasferimenti correnti dello Stato - contributi e trasferimenti correnti della Regione - contributi Regione per funzioni delegate - contributi comunitari ed internazionali - contributi da altri enti pubblici 1. La prima categoria raggruppa i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'ente, sia a carattere generale sia quelli finalizzati.
 - 2. La seconda categoria evidenzia i trasferimenti regionali di parte corrente previsti da norme di legge, ad esclusione di quelli per funzioni delegate evidenziati nella terza categoria.
 - 3. Nella categoria quarta sono riepilogati i finanziamenti correnti erogati da organismi comunitari e/o internazionali per l'esercizio di particolari funzioni o attività.
 - 4. La categoria quinta evidenzia i finanziamenti in conto corrente ricevuti dagli altri enti del settore pubblico allargato per l'esercizio di particolari funzioni o attività.
- Per gli enti locali, anche in un regime di crescente incremento del grado di autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari dello Stato e della Regione continuano ad essere una parte fondamentale delle entrate.

Tuttavia il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica.

Alla gravosa manovra finanziaria approvata nel 2010 (D.L.

n.78/2010) si sono aggiunte, nel corso degli anni seguenti, ulteriori importanti provvedimenti di razionalizzazione delle risorse e delle spese, i cui maggiori effetti per i comuni si sono tradotti in pesanti tagli ai trasferimenti ed in più stringenti regole relative al Patto di Stabilità.

Con l'entrate in vigore del decreto legislativo 14.03.2011 n.23 sul Federalismo Fiscale Municipale, i trasferimenti statali sono stati quasi totalmente fiscalizzati ed iscritti al Titolo I delle Entrate alla Risorsa relativa al Fondo di solidarietà comunale che dal 2012 ingloba anche il gettito relativo all'Addizionale Comunale sull'energia elettrica.

Sono spariti: il fondo ordinario, il fondo consolidato, il fondo perequativo, il contributo IVA servizi commerciali e numerosi altri fondi.

Rimangono, in quanto non fiscalizzati, i seguenti trasferimenti i cui stanziamenti sono stati confermati:

- contributo erariale TARSU per le scuole statali nell'importo comunicato dal MIUR per l'anno 2016.

Tuttavia l'ex fondo sviluppo investimenti, che dopo l'applicazione dei meccanismi del federalismo fiscale rimane la sola voce di bilancio a titolo di trasferimento ordinario, registra a decorrere dal 2015 un azzeramento in conseguenza al progressivo e fisiologico esaurimento dei mutui per i quali non vengono più attribuiti contributi statali sulle rate di ammortamento.

Si registra l'azzeramento del rimborso statale a copertura del minore gettito IMU derivante dalle intervenute abolizioni statali sulle rate di ammortamento.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I trasferimenti regionali attongono a contribuzioni in conto esercizio per la gestione dei servizi importanti:

assistenza scolastica, libri di testo, borse di studio, , sostegno alla locazione.

Il fondo unico regionale di cui all'art.10 della L.R.2/2007 nel bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013/2015 è utilizzato parzialmente per finanziare la spesa relativa agli investimenti.

A tale proposito vale la pena ricordare che la legge finanziaria regionale per l'anno 2007 all'art.10 ha stabilito che i fondi di cui alle leggi regionali 24 dicembre 1998, n.37(Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione), articolo 19;

1° giugno 1993, n.25 (Trasferimenti di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali);

23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna) articolo 2;

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 24 e 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono confluiti in un unico fondo La nuova disciplina interviene in termini derogatori rispetto alla normativa vigente in materia di criteri di riparto delle leggi di provenienza dei singoli fondi, agendo nelle more attuative della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni, di cui all'art.10, comma 5, della suddetta L.R. n.2/2007.

Iscritti in misura pari a quanto trasferito l'anno precedente i contributi regionali ai sensi della ex L.R.25/93 per il funzionamento degli enti e per le funzioni socio-assistenziali entrambi di parte statale.

A questi si aggiungono contributi legati a funzioni delegate e/o trasferite dalla Regione ai sensi di leggi specifiche di settore quali:

L.R.11/85 sussidi nefropatici, L.R.20/97 sussidi per patologie psichiatriche, L.162/98 anch'essi interamente iscritti per l'importo assegnato l'anno precedente.

Le entrate e le spese per funzioni delegate e quelle a specifica destinazione risultano dettagliatamente indicate nei prospetti allegati al Bilancio di Previsione a cui si rimanda.

Vi è da dire comunque che per quanto riguarda i trasferimenti regionali molti di essi sono previsti per spese a carattere vincolato e pertanto queste ultime non potranno attivarsi fino a quando il trasferimento non si concretizzi in reale riscossione.

I trasferimenti sono ritenuti congrui in rapporto alle funzioni delegate e/o trasferite.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)**Altre considerazioni e vincoli.**

I trasferimenti regionali per funzioni delegate raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali, quelle in materia turistica, quelle per la formazione professionale e per l'assistenza scolastica, per le quali i comuni sono chiamati a svolgere le attività con riferimento all'ambito territoriale di competenza.

Il quadro complessivo dei trasferimenti regionali, come evidenziato nella tabella seguente, rivela un'ulteriore flessione rispetto all'anno scorso, confermandosi la tendenza degli ultimi anni ad un progressiva contrazione dei contributi pubblici di derivazione regionale.

La dimensione reale della riduzione andrà, comunque, verificata in sede di definizione dei criteri e dei parametri di attribuzione dei contributi, su cui pesano i tagli di risorse che anche le regioni hanno subito dallo Stato nelle manovre finanziarie dell'ultimo triennio.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3	%
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.027,02	28.014,66	39.984,20	31.224,33	31.224,33	31.224,33	21,91-	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi attivi	243,61	10,79	25,00	10,00	10,00	10,00	60,00-	
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e altre entrate correnti	25.830,00	32.666,69	20.369,00	8.738,00	8.738,00	8.738,00	57,10-	
TOTALE	46.100,63	60.692,14	60.584,20	39.972,33	39.972,33	39.972,33	34,02-	

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Le entrate extra-tributarie non hanno subito variazioni sostanziali rispetto agli anni precedenti, in quanto si è mantenuto inalterato il sistema tariffario e delle aliquote per la fruizione dei beni e dei servizi erogati dal Comune.

Nel titolo III della parte entrata del bilancio 2017, non sono previsti scostamenti di rilievo rispetto alla gestione finanziaria dell'anno precedente, poiché la Giunta comunale ha deciso di non aumentare le tariffe di utenza dei servizi a domanda individuale e di lasciare invariati i proventi della gestione di tutti i servizi pubblici, con il preciso intento di non gravare economicamente sulle famiglie, stante la crisi finanziaria e la difficoltà di tenuta del reddito.

Il Comune cercherà nel corso del triennio di elevare il livello di efficacia e di efficienza degli stessi, garantendone al tempo stesso la fruizione da parte di un numero sempre maggiore di utenti.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Ugualmente invariato il canone di affitto corrisposto dall'Azienda Foreste Demaniali – Lanusei riguardante l'indennità di occupazione terreni.

Per quanto riguarda il gettito dei proventi dei beni dell'Ente, derivante da canoni di affitto, si rileva che esso nel triennio, assume una dinamica assai contenuta e comunque è assicurato da corrispettivi adeguati al mercato.

Altre considerazioni e vincoli.

Il titolo III raggruppa le entrate di parte corrente proprie dell'ente, provenienti dalla erogazione di servizi pubblici o da proventi di natura patrimoniale, secondo le seguenti cinque principali categorie:

1. Proventi dei servizi pubblici: riepiloga tutti i proventi che possono configurarsi come controprestazione di un servizio di interesse pubblico locale reso dall'ente.
2. Proventi dei beni dell'ente: evidenzia le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente; in particolare le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i censi, i canoni.
3. Interessi su anticipazioni o crediti: riepiloga gli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa e sui depositi postali e bancari presso la tesoreria unica;

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

gli interessi attivi relativi alla rateazione di imposte e tasse e concessioni edilizie, a somme non prelevate di mutui in ammortamento, ai mutui attivi concessi ad eccezione degli interessi su capitale conferito in aziende speciali e partecipate.

4.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società: riepiloga gli utili netti derivanti da aziende speciali nonché i dividendi di società partecipate corrisposti all'ente.

5.

Proventi diversi: questa categoria ha carattere residuale e raggruppa tutte le altre entrate correnti dell'ente.

L'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n.

296 (legge finanziaria 2007) prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nei proventi extratributari sono previsti anche gli interessi attivi sulle somme giacenti in Banca d'Italia nonché l'importo degli interessi attivi calcolati dalla Cassa DD.PP.

sulla parziale retrocessione delle rate corrisposte dell'anno in relazione alle somme non erogate in conto mutui concessi (art. 5 Legge 20.12.1995 n.

539 e art. 9 comma 2 D.M.07.01.1998).

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
Tributi in conto capitale	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi agli investimenti	882.658,59	616.392,78	1.336.874,74	393.643,79	577.000,00	667.000,00	70,55-
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	18.223,00	22.790,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00
Altre entrate in conto capitale	289,92	2.197,56	500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	901.171,51	641.380,34	1.347.374,74	408.643,79	592.000,00	682.000,00	69,67-

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Il titolo IV evidenzia le entrate di natura straordinaria reperite senza ricorrere al mercato del credito che l'ente utilizza per finanziare la spesa in conto capitale.

Sono raggruppate in:

- 1) Tributi in conto capitale: che comprenderebbe le entrate derivanti da condoni edilizi e sanatorie per opere edilizie abusive. Nel nostro caso non si prevedono entrate;
- 2) Contributi agli investimenti: che comprende i contributi agli investimenti da parte di tutte le amministrazioni pubbliche;
- 3) Gli altri trasferimenti in conto capitale: che comprende i trasferimenti della pubblica amministrazione;
- 4) le entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali, in cui abbiamo previste le entrate dai Loculi 5) le Altre entrate in conto capitale, in cui si sono previste le entrate da Permessi a costruire (Bucalossi), che gli utilizzatori degli interventi versano al comune come controprestazione delle opere di urbanizzazione realizzate dall'ente locale.

Ogni entrata iscritta del titolo IV del Bilancio trova corrispondenza in specifici interventi di spesa.

Le entrate per alienazione di beni patrimoniali si riferiscono alle concessioni dei loculi cimiteriali.

Si da atto a tal riguardo che restano confermate le tariffe per le concessioni cimiteriali stabilite con delibera di G.C. n.59 del 18.11.2003.

Nel 2017/2019 sono stati previsti finanziamenti all'interno dei quadri delle somministrazioni di sostegno comunitarie, nell'ambito dei quali le Regioni attuano piani operativi regionali (P.O.R.

) comprendenti i diversi interventi di settore a seconda delle richieste dell'Amministrazione stessa.

Questi interventi si concretizzeranno in più direzioni distinte nel settore delle risorse idriche, e idrogeologiche, e nel rifacimento della viabilità interna.

Verrà comunque allegato al Bilancio di Previsione l'elenco delle spese d'investimento con le modalità di finanziamento specifiche per ogni singola opera.

Altre considerazioni e illustrazioni.

Il titolo IV evidenzia le entrate di natura straordinaria reperite senza ricorrere al mercato del credito che l'ente utilizza per finanziare la spesa in conto capitale.

Sono raggruppate in:

- 1. Alienazione di beni patrimoniali: sono gli introiti che l'ente ha realizzato attraverso l'alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, la concessione di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi quali:
il taglio straordinario di boschi, ecc.

Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, il ricavato dallo smobilizzo di queste attività deve essere prontamente reinvestito in altre spese di investimento.

- 2. Trasferimenti di capitali dallo stato:

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

si tratta dei trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare gli importi relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, il fondo nazionale speciale per gli investimenti oltre ad altri contributi specifici.

Si tratta in generale di finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal Comune ed erogati da enti pubblici, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi di natura infrastrutturale.

Appartengono alla categoria dei trasferimenti anche gli oneri di urbanizzazione (concessioni ad edificare) che gli utilizzatori degli interventi versano al comune come controprestazione delle opere di urbanizzazione realizzate dall'ente locale.

3. Trasferimenti di capitali dalla Regione:

evidenzia i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari sia straordinari.

4. Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico:

raggruppa i trasferimenti in conto capitale ricevuti dagli altri soggetti pubblici.

5.

Trasferimenti di capitali da altri soggetti: sono evidenziati in questa categoria i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti quali, ad esempio, le eredità e donazioni, i canoni di utilizzazione delle risorse geotermiche, ecc.

6. Riscossione di crediti: raggruppa i crediti verso enti del settore pubblico allargato, verso privati e verso tutti gli altri soggetti che interagiscono con l'Ente.

Nel 2017/2019 sono stati previsti finanziamenti all'interno dei quadri delle somministrazioni di sostegno comunitarie, nell'ambito dei quali le Regioni attuano piani operativi regionali (P.O.R.) comprendenti i diversi interventi di settore a seconda delle richieste dell'Amministrazione stessa.

Questi interventi si concretizzeranno in più direzioni distinte nel settore delle risorse idriche, e idrogeologiche, e nel rifacimento della viabilità interna.

Verrà comunque allegato al Bilancio di Previsione l'elenco delle spese d'investimento con le modalità di finanziamento specifiche per ogni singola opera.

Ogni entrata iscritta del titolo IV del Bilancio trova corrispondenza in specifici interventi di spesa.

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019			
Proventi ed oneri di urbanizzazione	1289,92	2.197,56	3500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

L'articolo 1 comma 737 della L. 28 dicembre 2016 (legge di stabilità 2016) ha disposto che per gli anni 2016 e 2017 i proventi delle concessioni e dilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La legge Finanziaria per il 2017 n.232 del 11.12.2016 ha previsto al comma 460 che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Il Comune di Ussassai, ha da sempre optato per la destinazione totale dei proventi in questione al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del territorio. E' da considerare, inoltre, che il 10% dei proventi degli oneri di urbanizzazione è vincolato alle associazioni ed enti di culto.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità'.**

Secondo i principi contabili (punto 162 del principio n°3) le opere acquisite a scomputo di oneri di urbanizzazione devono essere rilevate nell'attivo patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati, iscrivendo contestualmente nella voce del passivo "conferimenti" un uguale importo.

L'ultimo periodo del comma 8 dell'art.122 del Decreto Legislativo n° 163/2006, come integrato dall'art.2, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n° 113/2007, ha introdotto con decorrenza 1.8.2007, l'obbligo della trasmissione, alle competenti Procure Regionali della Corte dei Conti, di tutti gli atti adottati inerenti la realizzazione degli interventi a scomputo degli oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria.

Lo scomputo degli oneri di urbanizzazione è conforme a quanto deliberato dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi in attuazione del P.U. C. vigente.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

L'attuale impostazione di bilancio prevede l'impiego di tali proventi tutti a fronte di spese di investimento.

Per il triennio 2017-2019 non si prevede l'utilizzo dei proventi per il finanziamento della spesa corrente.

Altre considerazioni e vincoli.

E' da considerare, inoltre, che il 10% dei proventi degli oneri di urbanizzazione è vincolato alle associazioni ed enti di culto.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3 %
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	9.944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	9.944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Le risorse del Titolo V delle entrate sono costituite dalle accensioni di prestiti, dai finanziamenti a breve termine, dalle emissioni di prestiti obbligazionari e dalle anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste sul totale di bilancio è mutevole perché dipende dalla politica finanziaria perseguita dal Comune. Un ricorso frequente, e per importi rilevanti, ai mezzi erogati dal sistema creditizio, infatti, accentuerà il peso di queste poste sull'economia generale dell'ente.

Le entrate proprie di parte investimento (alienazioni di beni, concessioni edilizie, avanzo di amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in conto capitale) e le eccedenze di risorse di parte corrente (situazione finanziaria attiva) possono non essere ritenute sufficienti a finanziare il piano degli investimenti del Comune.

In tale circostanza, il ricorso al credito esterno diventa l'unico mezzo di cui l'ente può accedere per realizzare l'opera pubblica programmata.

Le accensioni di mutui e prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo agevole, generano spiacevoli effetti nel comparto della spesa corrente.

La contrazione di mutui decennali o ventennali, infatti, comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale (spesa corrente) per pari durata.

Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie.

L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

I bilanci futuri del Comune dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e di capitale con le normali risorse di parte corrente all'uopo accantonate.

Nel triennio 2017 – 2019 non risulta previsto il ricorso al credito mediante l'accensione di nuovi mutui.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

E' utile comunque ricordare che l'art.204 del D.Lgs. 267/2000 prevede che "l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

Il comma 539 della Legge di Stabilità per il 2015, nel novellare l'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL) incrementa, a decorrere dal 2015, dall'8 al 10 per cento la percentuale massima degli interessi passivi rapportata alle entrate correnti - prime tre titoli del rendiconto del penultimo anno - in caso di assunzione da parte degli Enti locali di nuovi mutui o di accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato.

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Anche se viene rispettato il limite per l'assunzione dei mutui di cui all'art.204 del D.Lgs.n.267/2000 va tenuto sempre conto anche del pagamento della quota capitale che comunque viene finanziata in parte con le entrate correnti.

Nelle previsioni del bilancio pluriennale sono stati considerati, gli oneri finanziari relativi ai mutui in corso d'ammortamento.

Nuovi mutui o prestiti non sono stati previsti nella programmazione triennale 2017 – 2019.

In proposito vi è da dire che con delibera consiliare n.17 del 17.06.2005 si è proceduto alla rinegoziazione del debito residuo dei prestiti concessi dalla CDP, risultante alla data del 1° luglio 2005.

La rinegoziazione ha comportato la ridefinizione del tasso di interesse applicato a ciascun prestito e la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento, a decorrere dal 1° luglio 2005.

Tuttavia è importante notare che l'operazione di rinegoziazione dei debiti porta all'allungamento del periodo di ammortamento e ad una riduzione delle quote capitale che devono essere rimborsate annualmente agli istituti mutuatari. La quota interessi che l'ente dovrà pagare, per effetto dell'aumento della durata dell'esposizione debitoria, viene accresciuta in modo significativo. Al minor onere di competenza dell'esercizio in cui si effettua l'operazione si contrappone, in questo caso, un aumento del costo totale.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3	%
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2018	Previsione 2019		
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1	2	3	4	5	6	7	
	0,00	0,00	224.980,79	238.113,00	238.113,00	238.113,00	5,84	
TOTALE	0,00	0,00	224.980,79	238.113,00	238.113,00	238.113,00	5,84	

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Nelle previsioni di bilancio 2017 risulta previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria, disposto con deliberazione della Giunta Municipale n.51 del 14/11/2016 La manovra economica di cui al D.L.1/2012 ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del sistema di "tesoreria mista" che dal 2009 aveva consentito agli enti di beneficiare di una maggiore autonomia gestionale in materia finanziaria e di cassa oltre che di una significativa remunerazione sulle liquidità disponibili, ripristinando il regime delle tesoreria unica che ha obbligato i Tesorieri degli enti locali a trasferire le proprie giacenze di cassa nella contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia. Per facilitare il rispetto da parte degli Enti locali dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, l'art. 1, comma 738, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha prorogato l'incremento fino a cinque dodicesimi, per il ricorso all'anticipazione di tesoreria fino al 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002.

E' disposta dal comma 43 della Legge n.232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017) la proroga al 31/12/2017 la possibilità di dare corso ad anticipazioni di tesoreria nel tetto di 5/12 (in luogo del 3/12 ordinari) delle entrate correnti.

Le incognite legate ai tempi di definizione ed erogazione delle risorse di derivazione statale, combinate alle incertezze sulle politiche fiscali governative in continua discussione potrebbero portare l'ente a trovarsi in sofferenza di liquidità e ad attivare anticipazioni di cassa.

Altre considerazioni e vincoli.

Nelle previsioni di bilancio 2017 risulta previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria, disposto con deliberazione della Giunta Municipale n.51 del 14/11/2016 entro il limite massimo di cui all'art.195 - 3° comma D.Lgs. 267/2000 e cioè pari a tre/dodicesimi degli accertamenti dei titoli I-II-III consuntivo del penultimo anno.

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	0,00	1.600,00	31.851,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.951,00
02	Segreteria generale	33.188,00	2.285,00	44.293,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	8.100,00	103.316,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	41.835,00	2.800,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.755,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	28.401,00	1.800,00	1.018,00	3.880,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	39.599,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06	Ufficio tecnico	56.833,00	3.780,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.443,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.460,00	306,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,00
10	Risorse umane	14.856,00	1.020,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.676,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		179.573,00	13.591,00	103.562,00	10.880,00	0,00	0,00	19.950,00	8.100,00	335.656,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	31.200,00	2.100,00	500,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		31.200,00	2.100,00	500,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	16.450,00	13.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.434,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	17.400,00	13.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.384,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	4.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	7.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	6.900,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
02	Giovani	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	7.715,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,00
	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	5.363,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	5.363,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	0,00	0,00	78.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.931,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	79.731,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.825,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	45.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.507,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	45.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.507,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	38.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.883,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	121.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121.591,60
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	1.450,00	46.088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.538,98
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	30.252,00	2.016,00	400,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.668,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.252,00	2.016,00	3.050,00	246.363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	281.681,58

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,04	4.553,04
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,15	8.233,15
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,13	7.220,13
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006,32	20.006,32
MISSIONE 50 - Debito pubblico										
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	30.413,25	0,00	0,00	0,00	30.413,25
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	30.413,25	0,00	0,00	0,00	30.413,25
TOTALE MACROAGGREGATI		241.025,00	17.707,00	270.126,00	307.471,58	30.413,25	0,00	19.950,00	28.106,32	914.799,15

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02 Segreteria generale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	242.643,79	0,00	0,00	0,00	242.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	242.643,79	0,00	0,00	0,00	242.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità												
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	126.450,00	0,00	0,00	0,00	126.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	126.450,00	0,00	0,00	0,00	126.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	409.093,79	50,00	0,00	0,00	409.143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
--	--	-----------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------	---	--	---	---	---	---

SEZIONE OPERATIVA: 3.4

PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	20.967,55	0,00	20.967,55
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	20.967,55	0,00	20.967,55

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	126.583,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	126.583,00	5.233,15	5.233,15	4,13 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	115.260,07	0,00	0,00	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	241.843,07	5.233,15	5.233,15	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	653.951,30	0,00	0,00	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	653.951,30	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.224,33	1.800,00	3.000,00	5,76 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	10,00	0,00	0,00	%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	8.738,00	0,00	0,00	%
3000000	TOTALE TITOLO 3	39.972,33	1.800,00	3.000,00	
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	393.643,79			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	393.643,79			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00		0,00	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	15.000,00	0,00	0,00	%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	500,00	0,00	0,00	%
4000000	TOTALE TITOLO 4	409.143,79	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	1.344.910,49	7.033,15	8.233,15	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	935.766,70	7.033,15	8.233,15	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	409.143,79	0,00	0,00	

Valutazioni finali

La programmazione del Comune per il triennio 2017/2019 è coerente con i piani regionali di sviluppo di settore e con gli atti programmatici della Regione e in modo particolare con i finanziamenti del quadro comunitario di sostegno (P.C.S.).



COMUNE DI USSASSAI

Provincia Ogliastro

BILANCIO DI PREVISIONE

2017/2019

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, successivamente integrato e modificato, contiene le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 20019, n. 42.

Il Comune di Ussassai non ha partecipato alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili di cui al suddetto D.Lgs. n. 118/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2012; e pertanto ha iniziato con il bilancio 2016/2018 a utilizzare con funzione autorizzatoria i nuovi schemi di bilancio ai sensi del citato D.Lgs. 118/2011.

La predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, avviene nel pieno rispetto dello schema di bilancio armonizzato, adottando il modello di bilancio di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, che assume valore a tutti gli effetti giuridici. L'entrata del bilancio preventivo è articolata per titoli e tipologie, mentre la spesa è strutturata per missioni, programmi e titoli.

Il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione, con il quale sono state definite le modalità e gli strumenti della stessa, oltre che la procedura di approvazione del bilancio di previsione, prevede quale strumento principale della programmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione previsionale programmatica.

Il bilancio di previsione 2017-2019, disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M.28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.Lgs. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali:

1. *nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;*
2. *previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;*
3. *diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;*
4. *nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);*
5. *previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;*
6. *nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.*

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tale nuovo principio stabilisce, tra l'altro che il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato dei documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel

documento di programmazione. Il medesimo principio dispone che il bilancio di previsione finanziario sia almeno triennale e che le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscano il bilancio di previsione finanziario annuale.

Ciò comporta che il bilancio di previsione finanziario contenga le previsioni di competenza del triennio di riferimento, di cassa per il solo primo anno del triennio e che venga soppresso il bilancio pluriennale.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, prevista dal punto 9.11 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” allegato al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 un documento che deve integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il contenuto della nota integrativa è determinato dal principio sopra citato.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

- a) *i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;*
- b) *l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- c) *l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- d) *l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;*
- e) *nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;*
- f) *l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;*
- g) *gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
- h) *l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- i) *l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
- j) *altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.*

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, ma tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la presente nota integrativa, prevista dal punto 9.11 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” allegato al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10/08/2014, svolge, quindi, tre funzioni fondamentali:

1. **analitico-descrittiva**, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,
2. **informativa**, che prevede l'indicazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili,
3. **esplicativa**, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

La stessa viene integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Nel Documento Unico di Programmazione, sono stati pertanto inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione e l'approvazione.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2017-2019 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

- ❖ per il 2017 il solo **principio dell'equilibrio generale**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, così come si evidenzia nella tabella allegata al bilancio.
- ❖ per il 2017/2019 **oltre il principio dell'equilibrio generale**, anche:
 - a) **Il principio dell'equilibrio della situazione corrente**, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).
 - b) **Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale**, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.
 - c) **L'equilibrio della situazione corrente** secondo il quale la parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2° da trasferimenti, titolo 3° extra tributarie) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla quota capitale di ammortamento dei mutui (titolo 4°) presenta l'equilibrio evidenziato nell'allegato al bilancio in cui si evidenzia come parte delle entrate correnti finanzia le spese in conto capitale.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Il bilancio di previsione armonizzato espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi.

I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa:

- TITOLO 1 SPESE CORRENTI;
- TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE;
- TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE;
- TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI;
- TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE;
- TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce (2016);
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione (valori assestati 2016).
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi considerati, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

Le previsioni di competenza finanziaria rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio; pertanto, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario calcolare, per ciascuna entrata di cui sopra, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nei primi esercizi di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra - contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Il comune di Ussassai, in linea con quanto previsto dalla norma, a partire dall'esercizio 2015 ha provveduto ad accertare tutte le entrate secondo le metodologie previste dal principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata n. 4/1 ovvero accertando per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Sulla base dei dati contabili degli accertamenti e delle riscossioni relative agli ultimi 5 esercizi chiusi (2010 - 2015, ultimo rendiconto approvato) e al fine di garantire l'applicazione corretta di quanto previsto dal principio sopra citato, si è provveduto ad effettuare il calcolo dell' F.C.D.E. per ogni tipologia di entrata.

Con riferimento alle entrate tributarie rimosse mediante liste di carico/ruoli ordinari l'ente ha inteso utilizzare la metodologia di calcolo rappresentato dalla media semplice prevista dal metodo A.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà, di conseguenza un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2017, effettuando nella quasi totalità dei casi un accantonamento superiore a quello obbligatorio, in ossequio al principio della prudenza.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono stati individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2017;

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione, le violazioni IMU, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa, ma tramite ruoli o liste di carico) e i fitti attivi.

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che - la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nella tabella che segue si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

CALCOLO ACCANTONAMENTO FCDE BILANCIO 2017/2019										
Descrizione entrata	Rif. al bilancio	Metodo	% di acc.to bil. prev.	accantonamento minimo	% accantonamento 2017	IMPORTO 2017	% accantonamento 2018	IMPORTO 2018	% accantonamento 2019	IMPORTO 2019
	A		B	C=A*B	D					
cap.1004/1	2.000,00	MRA	37,67%	753,40	100%	753,40	100%	753,40	100%	753,40
cap. 1032	81.450,00	MRA	5,50%	4.479,75	100%	4.479,75	100,00%	4.479,75	100,00%	4.479,75
totale titolo I	83.450,00			5.233,15		5.233,15		5.233,15		5.233,15
cap.3065	3.000,00	MRA	60,00%	1.800,00	100%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00
totale titolo III	3.000,00			1.800,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
TOTALE FCDE B	86.450,00			7.033,15		8.233,15		8.233,15		8.233,15

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

2. Fondi per spese impreviste.

Nella predisposizione del bilancio e' stato previsto nella missione 20, programma 1 il fondo di riserva obbligatorio per legge, ed anche nella missione 20, programma 3 un fondo per rinnovi contrattuali per l'adeguamento degli stipendi dei dipendenti dell'Ente.

3. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

4. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 1.220,13 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La **quota accantonata** del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al **fondo crediti di dubbia esigibilità** (principio 3.3);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (**fondi spese e rischi**).

La proposta al bilancio 2017/2019 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2016, pertanto non si dispone del dato certo dell'avanzo di amministrazione 2016 accertato ai sensi di legge.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione viene allegata al bilancio 2017/2019 la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati.

ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

La nota integrativa al bilancio deve analizzare altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo l'allegato 4.1 al D.LGS 118/2011 al punto 9.11.3 ricorda che *“le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) condoni;*
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) entrate per eventi calamitosi;*
- e) alienazione di immobilizzazioni;*
- f) le accensioni di prestiti;*
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) gli eventi calamitosi,*
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) gli investimenti diretti,*
- f) i contributi agli investimenti.*

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha lo scopo di far convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa

tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previsti dalla legge.

Per entrare nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di Tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata /finanziamento originario oppure FPVE e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al FPVU). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun anno è dato dalla somma delle voci di spesa relativa a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPVU) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPVU).

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Vincoli di finanza pubblica –Pareggio di bilancio

Il patto di stabilità interno è stato azzerato nel 2016, come indicato dalla legge di Stabilità 2016, che reca la seguente previsione:

“..407. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

..410. Ai fini dell'applicazione del comma 409, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. [...] omissis [...].

411. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 409, come declinato al comma 410. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia

esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Con riferimento alle annualità 2017/2019 la nuova disciplina permette di non considerare nel calcolo dei saldi, la spesa per rimborso di prestiti e le somme accantonate per fondo crediti di dubbia esigibilità e di considerare valide le entrate derivanti dal Fondo Pluriennale Vincolato.

Al bilancio di previsione 2017/2019 viene allegato il prospetto relativo al rispetto del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'Ente non ha rilasciato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Ente non possiede organismi strumentali.

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale:

Le partecipazioni del Comune in società di capitali riguardano solo società partecipate vale a dire società in cui l'ente possiede solo una quota minoritaria del capitale sociale.

L'elenco delle partecipazioni dell'ente e' disponibile all'indirizzo internet:

<http://www.comune.ussassai.og.it/trasparenza/partecip/index.asp?id=10048>

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Si rinvia al contenuto del Documento unico di programmazione per il triennio 2017/2019.

Ussassai, 16.03.2017

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Cinzia Oraziotti

